

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FALLIMENTARE
RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 65 E SS. C.C.I.I.

DEBITORE:

- ✓ **Sig. Mario Dell'Aquila** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] assistito da Avv. Valentina Maruccio
- ✓ **“OCC COA Napoli”** con sede in Napoli P.zza G. Falcone e P. Borsellino iscritto al n. 105 del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Avv. Francesco Saverio Orlando nato a Napoli il 24/04/1975 (C.F. RLNFNC75D24-F839Y) con studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. telefono 081.19560071, PEC: avvfrancescoorlando@legalmail.it



Il sottoscritto Avv. Francesco Saverio Orlando iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Napoli, con provvedimento del 19.01.2022, comunicato il 20.01.2021, è stato nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento “*OCC COA NAPOLI*” quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi. **(All. 1) (All. 2)**

INDICE

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE	2
2. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 68 comma 2 lett. c)	3
3. SULLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 68 comma 2 lett. c)	4

5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.(Art. 68 CC.I.I. comma 2 lett. a)	12
6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. b)	17
7. VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (Art. 68 C.C.II comma 3)	18
7. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. d)	20
8. SUL CONTENUTO E SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI	21
9. SULLA CLASSE DEI CREDITORI IN PREDEDUZIONE	21
10.SULLA CLASSE DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO	22
10.SULLA CLASSE DEI CREDITORI IN CHIROGRAFO	23
9. SULLA CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	26
10.SULLE MISURE PROTETTIVE RICHIESTE	26



1.INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente:

Dati del debitore	
COGNOME	Mario
NOME	Dell'Aquila
CODICE FISCALE	[REDACTED]
DATA DI NASCITA	[REDACTED]
COMUNE DI NASCITA	Napoli
COMUNE DI RESIDENZA	Napoli
INDIRIZZO DI RESIDENZA	[REDACTED]
DOMICILIO	c/o Studio dell'Avv. Valentina Maruccio
CAP	80100
STATO OCCUPAZIONALE	[REDACTED]
REGIME PATRIMONIALE	Regime comunione dei beni
COMPOSIZIONE STATO DI FAMIGLIA	[REDACTED]

Il sig. Dell'Aquila è coniugato in regime di comunione dei beni con [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. (All. 3)

Il sig. Dell'Aquila ha sempre lavorato come tecnico di laboratorio presso la [REDACTED] e la moglie ha sempre svolto attività di casalinga.

2. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 68 comma 2 lett. c)

La documentazione fornita dal sig. Dell'Aquila ha consentito di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Il ricorrente ha fornito tutto quanto risultato dagli accessi nelle diverse banche dati (Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia del Territorio ecc ecc), consentendo al gestore di potervi accedere anche autonomamente,

giusta sottoscrizione dell'autorizzazione necessaria, nonché garantendo l'accesso al cassetto fiscale mediante SPID. **(All. 4)**

Gli esiti delle ricerche presso l'ADE e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, CRIF non rilevano anomalie o elementi diversi da quelle riportate al gestore.

Dalle visure presso le banche dati, CRIF e CTC non si evince, nel sistema di informazioni creditizie (cd. "SIC"), sul nominativo del sig. Dell'Aquila la presenza di segnalazioni e/o anomalie diverse rispetto a quelle già evidenziate dall'istante. **(All. 5)**

Anche dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni diverse da quelle esposte al gestore e riportate nella presente proposta di accordo di ristrutturazione. **(All. 4)**

Dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione al Gestore, alla data del verbale di interrogatorio, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore nel verbale di interrogatorio. **(All. 6)**

Sempre con riferimento alla documentazione allegata alla domanda, si forniscono anche in questa sede **gli elenchi richiesti dall'art. 67 comma 2 C.C.II.** che vengono brevemente ripresi per completezza espositiva.

3. SULLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 68 comma 2 lett. c)

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 67 del CC.II. come risulta dalla documentazione allegata ed analiticamente descritta nei paragrafi precedenti, il ricorrente non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CC.II.

Di seguito si procede ad analizzare singolarmente gli elenchi richiesti dall'art. 67 comma 2 C.C.II.

- L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute**

L'elenco di tutti i creditori con tutte le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio è quello riportato di seguito.

Si precisa fin da ora, che ad ogni creditore è stato richiesto di precisare il credito e di indicare eventuali cause di prelazione.

Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto esposto dai creditori al gestore e/o in mancanza dal sig. Dell'Aquila.

Ad ogni buon conto il sig. Dell'Aquila si dichiara disponibile a valutare eventuali modifiche in caso di interventi di creditori successivamente all'apertura dell'accordo.

ELENCO CREDITORI

N.	CREDITORI DOMICILIO	PRIVILEGIO IPOTECARIO	GRADO IPOTECA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DOMICILIO
1	IFIS NPL (Credito ceduto da Findomestic e Florence SPV)	-	-	-	€ 43.600,29	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it
2	FIDITALIA (credito ceduto da BNL)	-	-	-	€ 13.734,00	fiditalia_bi@legalmail.it
3	MBS CREDIT (credito ceduto da DEUTSCHE)	-	-	-	€ 12.187,40	mbscs@pec.mbcreditsolutions.com
4	Comune di Napoli- TARI	-	-	€ 1.908,00	-	entrate.tari-tarsu@pec.comune.napoli.it
5	ADER	-	-	€ 3.795,48	€ 7.354,70	protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it
	TOTALI	€ 0,00		€ 5.703,48	€ 76.876,39	€ 82.579,87

1. Credito IFIS NPL: L'importo del suddetto credito come precisato dalla Ifis NPL (**All. 7**) è determinato dai seguenti contratti: **a) Contratto n. 20220214365457, (All. 8)** ceduto in data 13/12/2021 dalla FLORENCE SPV S.R.L., l'intervenuta cessione del credito è stata notificata al sig. DELL AQUILA MARIO con raccomandata A.R. (**All.9**), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 20220214365457, ammonta ad € 41.291,97 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto. Il predetto contratto veniva stipulato dal sig. Dell'Acquila al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie derivanti da Carte Revolving, in particolare con il contratto n. 20220214365457 il sig. dell'Aquila avrebbe estinto la pratica n. 10071350325390, n. 20152156982922 e n. 20152156982901; **b) Contratto n. 20220255677726, (All. 10)** ceduto in data 13/12/2021 dalla FINDOMESTIC BANCA S.P.A., l'intervenuta ces-

- sione del credito è stata notificata al sig. DELL AQUILA MARIO con raccomandata A.R., **(All. 9)** l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 20220255677726, ammonta ad € 430,87 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto; **c) Contratto n. 20220077333592, (All. 11)** ceduto in data 13/12/2021 dalla FINDOMESTIC BANCA S.P.A., l'intervenuta cessione del credito è stata notificata al sig. DELL AQUILA MARIO con raccomandata A.R. **(All. 9)**, l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 20220077333592, ammonta ad € 1.877,45 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da estratto conto;
2. Credito Fidelity: La Fidelity S.p.A. in seguito alla pec del gestore del 11.03.2022, precisava il proprio credito **(All. 12)** riferiva che in virtù di contratto di finanziamento contro Cessione di Quinto Stipendio n. 681075 **(All. 13)** e che il credito vantato nei confronti del sig. Dell'Aquila ammontava ad € 15.696,00. Tale contratto veniva sottoscritto nel febbraio del 2011 per € 23.184,00 ed estingueva quello sottoscritto con PLUS VALORE di € 10.000,00 (contratto n. 263975 **All. 14**). Successivamente quello del 2011 veniva prima rinegoziato nel 2014 e poi nel 2017 integralmente adempiuto con un nuovo contratto di finanziamento mediante cessione del quinto. Tale importo va aggiornato considerando le trattenute sino ad oggi operate sullo stipendio del sig. Dell'Aquila
 3. Credito MB Credit Solution S.p.A. : La MB in forza di contratto di cessione dei crediti pro soluto perfezionato con Deutsche Bank S.p.A. e pubblicato in G.U. n 8 del 22.01.22 precisava di essere creditrice per € 12.187,40, quale capitale residuo del finanziamento chirografario concesso da Deutsche Bank S.p.A, di cui € 228,49 per successivi interessi. Il finanziamento con la Deutsche Bank veniva sottoscritto nel 2017 per negoziare un precedente debito con il medesimo istituto Deutsche di € 18.000,00 di cui al finanziamento sottoscritto nel 2016, con contratto n. 6112604200. **(All. 15)**
 4. Il Comune di Napoli ha inviato precisazione del credito in cui determinava il proprio credito, derivante da Tari 2020,2021,2022,2023 in € 1.908,00 richiedendo per tale somma il privilegio ai sensi dell'art. 2752 cod. civ;**(All. 16)**

5. ADER 6. Il debito deriva da rettifiche ex art. 36 alle dichiarazioni Irpef inerenti anno d'imposta 2016, tasse automobilistiche e contravvenzioni al codice della strada. In particolare il credito è stato così precisato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione: 1) € **3.050,81 in privilegio**, Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c., € **39,73 in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. ed € 643,59 ed € 61,35 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.**; 2) € **7.354,70 in chirografo. (All. 17)**

Della consistenza e della composizione del patrimonio;

Per la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria appare opportuno distinguere tra i beni facenti parte del patrimonio mobiliare e quelli facenti parte del patrimonio immobiliare.


PATRIMONIO IMMOBILIARE


Il sig. Mario dell'Aquila non ha alcun immobile di proprietà e negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad oggetto proprietà immobiliari.

Tale circostanza è confermata dagli accertamenti fatti dallo scrivente e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Dell'Aquila in sede di interrogatorio.

PATRIMONIO MOBILIARE

Con riferimento al **patrimonio mobiliare** del ricorrente, l'attivo disponibile da esaminare, consta fondamentalmente:

1) **Conto corrente** Il sig. Dell'Aquila possiede un conto corrente n.  presso Intesa Sanpaolo dalla cui analisi non emergono movimentazioni anomale ma con un saldo finale al 29.05.2024 pari a circa € 100,00 alimentato in via esclusiva dallo stipendio mensile e da qualche lavoro eseguito dalla sig.ra Maria Luciano e dallo stesso Dell'Aquila. **(All. 18)**

2) **Stipendio** – Il sig. Dell'Aquila è percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato fornito da  Con riferimento a tale impresa questi percepisce un netto mensile in busta paga di circa € 1.500,00 somma già ridotta della cessione del quinto in favore di Spa Fiditalia. Allo stato pertanto il sig. Dell'Aquila, in assenza della predetta cessione, avrebbe a disposizione un netto in busta paga per circa complessivi € 1.827,00. **(All. 19)**

3) **Beni mobili registrati** - Il sig. Dell'Aquila risulta proprietario di un'auto Fiat immatricolata a luglio 2010 con valore commerciale non superiore ad € 1.000,00 utilizzata per recarsi al lavoro ed acquistata nel 2017 al prezzo di € 5.200,00. **(all. 20)**

- Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni**

Negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione.

Il sig. Dell'Aquila non ha contratto mutui, anche sotto forma cambiaria, non ha sottoscritto transazioni, compromessi e/o alienazioni aventi ad oggetto beni immobili e/o partecipazioni societarie di controllo.

Negli ultimi 5 anni l'istante non ha proceduto a concedere ipoteche o pegni e/o fidejussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 comma 2 del CC.II.

L'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, porta in conseguenza che non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

Ne consegue che ai fini della relazione particolareggiata non vi sono atti del sig. Dell'Aquila impugnati dai creditori.

- Delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

Dalla documentazione fornita, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria del sig. Dell'Aquila e verificare la sussistenza dei requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi sono stati allegati i modelli 730 anno 2019-2020 2021 e 2023 e CUD 2022 del sig. Dell'Aquila di cui si riassumono i dati nella seguente tabella. **(All. 21,22,23,24 e 25)**

REDDITI SIG. DELLAQUILA COME RISULTANO DA CASSETTO FISCALE

MODELLO 730	REDDITO LORDO	MEDIA REDDITO MENSILE
Anno 2023 Redditi 2022	€ 30.662,00	€ 2.555,17
CUD Anno 2022 Redditi 2021	€ 31.936,79	€ 2.661,40

MODELLO 730	REDDITO LORDO	MEDIA REDDITO MENSILE
Anno 2021 Redditi 2020	€ 32.484,00	€ 2.707,00
Anno 2020 Redditi 2019	€ 34.464,00	€ 2.872,00
Anno 2019 Redditi 2018	€ 31.196,00	€ 2.599,67

Questi i dati reddituali degli anni, nei quali sono stati richiesti anche alcuni finanziamenti (vedi 2017), da cui risulta sostanzialmente un reddito mensile al lordo pari a circa € 2.600,00 cui vanno detratte le relative imposte ed i contributi previdenziali.

- La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa**

Il sig. Dell'Aquila ha sempre lavorato come tecnico di laboratorio presso la [REDACTED] e la moglie [REDACTED] ha sempre svolto attività di casalinga, i coniugi hanno tre figli: [REDACTED]

[REDACTED] stipendio di circa € 1700,00/€ 2.000,00 e la sua è una famiglia, che potremo definire mono reddito, composta oltre che dal medesimo Dell'Aquila, dalla moglie [REDACTED] di cui uno solo da poco maggiorenne.

Le entrate del nucleo familiare complessivamente sono pari, dunque, a circa € 1.700,00, considerando la cessione del quinto dello stipendio. **(All. 19)**

In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare, il debitore ha dichiarato di spendere un totale di € 1.455,00, un importo che risulta del tutto conferente ed idoneo, valutando le tabelle Istat la cui soglia di povertà assoluta 2021 riferita al Mezzogiorno d'Italia, per un nucleo familiare composto da 5 persone, di cui 1 maggiorenne e 2 minorenni nella fascia di età 11-17 e 0-3 anni è fissata in € 1.511,39,

Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dal nucleo familiare:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO	
Spese alimentari	€	400,00
Spese condominio e locazione	€	550,00
Spese trasporto assicurazione bolli	€	105,00
Fornitura gas	€	30,00
Energia elettrica	€	40,00
Telefono e Cellulare	€	100,00
Spese Mediche	€	100,00
Scuola	€	50,00
Igiene e casa	€	50,00
Abbigliamento	€	50,00
TOTALE MENSILE	€	1.475,00
TOTALE ANNUALE	€	17.700,00

Le spese sostenute e dichiarate oltre che congrue risultano comprovate dalla documentazione versata in atti. **(All. 28-29)**

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 67 del CC.II. come risulta dalla documentazione allegata ed analiticamente descritta nei paragrafi precedenti, il ricorrente non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CC.II.

Inoltre, come attestato anche in sede di interrogatorio **(All. 6)**, il sig. dell'Aquila non ha mai beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dal ricorrente e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, alcun atto dispositivo di beni, nè vi sono atti impugnati dai creditori.

Ne consegue che il piano di ristrutturazione appare ammissibile essendo stati allegati ed esposti analiticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Sempre con riferimento ai requisiti di ammissibilità va rilevato che nella fattispecie in esame sussistono anche i requisiti oggettivi del sovraindebitamento di cui all'art. 65 del CC.II.

Ed infatti il ricorrente non solo si trova in una situazione di sovraindebitamento ma lo stesso rientra tra i debitori di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.II.

In tale articolo si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza del consumatore che è la qualifica giuridica da valorizzare nel caso in esame, in quanto l'istante può certamente definirsi come una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale. Con riferimento al requisito del sovraindebitamento, il ricorrente non si trova in una situazione di crisi, intesa come lo stato del debitore i cui flussi di cassa prospettici non sono adeguati a coprire le obbligazioni nei successivi dodici mesi, ma in quella irreversibile dello **stato di insolvenza, inteso come lo stato debitore non più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.**

Gli inadempimenti ed i fatti esteriori che dimostrano tale incapacità sono stati menzionati nel paragrafo precedente ed attengono in particolare ad un'esposizione finanziaria sempre maggiore, **conseguente al reiterato tentativo di consolidare la precedente debitoria con un nuovo finanziamento ottenuto di volta in volta,** senza i controlli di cui all'art. 124 TUB, che non gli consentono di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Appaiono pertanto sussistenti sia il requisito soggettivo della qualifica di consumatore che quella dello stato di sovraindebitamento.

Come già evidenziato nella precedente tabella, in base a quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi 2023 per l'anno 2022, il sig. Dell'Aquila ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 30.662,00. **(All. 25)**

Ne consegue che il sig. Dell'Aquila produce un reddito mensile pari ad € 2.550,00 circa. Considerando le spese familiari quantificate in complessive € 1.475,00, l'istante riuscirà a sostenere una rata mensile di € 300,00.

5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.(Art. 68 CC.I.I. comma 2 lett. a)

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Sig. Dell'Aquila, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza.

Ed infatti, il sig. Dell'Aquila nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, come dimostrato dalla circostanza che ad oggi sussistono poche situazioni di morosità e segnalazioni di sofferenza, atteso che la maggior parte delle rate dei finanziamenti sono sempre state regolarmente pagate.

Per dimostrare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, indicando le cause dell'indebitamento, appare necessario descrivere le circostanze fattuali che hanno interessato ogni singolo finanziamento che oggi viene inserito nella proposta di ristrutturazione.

In ogni caso come verrà esposto di seguito le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovra indebitamento attuale, sono da individuare **nell'indebitamento progressivo.**

Il sig. Dell'Aquila nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei controlli di cui all'art. 124 TUB otteneva finanziamenti **attraverso i quali estingueva quelli precedenti**, trattenendo la piccola differenza ottenuta, per far fronte alle esigenze familiari del momento, aumentando però al tempo stesso la rata "sostenibile" e la propria esposizione debitoria.

Come rilevato dall'advisor, dalle verifiche effettuate attraverso le banche dati (Banca d'Italia, CRIF, CTC), emerge con chiarezza che nella maggior parte dei casi, i pagamenti sono regolari o comunque regolarizzati poco dopo la scadenza della rata.

Non vi è dubbio pertanto che l'indebitamento con gli istituti di credito è stato assunto dal sig. Dell'Aquila nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.

CONTROLLO DILIGENZA FIDITALIA

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
Fiditalia	19/01/18	€ 327,00	€ 1.635,00	€ 0,00	Indicarli	120	65

A questo punto appare doveroso, analizzare la diligenza del sig. Dell'Aquila, nell'assumere le proprie obbligazioni.

I finanziamenti assunti dal sig. Dell'Aquila sono i seguenti:

1. Finanziamento n. 681075 del 19.01.2018 con **Fiditalia** per euro 39.240,00 (importo finanziato 23.735,85) con cessione del quinto dello stipendio, dell'importo mensile di euro 327,00, nel contratto di finanziamento il reddito mensile rilevato è pari ad € 1.635,00; (All. 13)

Orbene, come risulta nella tabella le obbligazioni sono state contratte con assoluta diligenza da parte del sig. Dell'Aquila, in quanto lo stesso si è limitato a fornire la documentazione lavorativa in proprio possesso dichiarando, come risulta dall'istruttoria il reddito effettivamente percepito.

Il reddito familiare consentiva il regolare sostentamento della rata ed il lungo periodo, attraverso cui, il finanziamento è stato regolarmente pagato dimostrano la piena sostenibilità della rata e la diligenza del sig. Dell'Aquila nell'assunzione dei debiti.

Con riferimento a tale obbligazione, pertanto **può certamente affermarsi la diligenza del sig. Dell'Aquila**, non solo perchè l'importo della rata era pienamente sostenibile, considerando il proprio reddito, ma come risulta dalla tabella, soltanto 65 rate su un totale di 120 risultano non pagate, a dimostrazione del fatto che quasi l'intero finanziamento era pienamente sostenibile.

CONTROLLO DILIGENZA DEUTSCHE

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
Deutsche	13/04/17	€ 329,00	€ 1.845,00	€ 0,00	-	39	

2. Finanziamento n. 6112604200 del 13.04.2017 con **Deutsche** per € 18.000,00 con una rata mensile di € 329,00; (All. 15)

Con il predetto finanziamento il sig. Dell'Aquila riceveva il solo importo di € 4.225,82 (vedi **All. 26** estratto conto 13.04.2017), ed infatti il sig. Dell'Aquila autorizzava l'istituto di credito a trattenersi le somme utili per l'estinzione del precedente finanziamento

Per tale contratto, non è possibile verificare il merito creditizio in quanto nonostante esplicita richiesta sia dell'advisor che del gestore, l'istituto bancario, non ha fornito la documentazione richiesta e/o l'istruttoria svolta.

3. Finanziamento n. 041723084 e del 25/5/19 con **Findomestic** per un totale di € 3.171,60 (importo finanziato € 2.709,71) per l'acquisto di una cucina componibile (All. 11)

È agevole rilevare che anche in questo caso il sig. Dell'Aquila è risultato diligente in quanto, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi (si rimanda alla tabella sui redditi), durante quel periodo il ricorrente, aveva ricevuto degli aumenti dello stipendio, dovuti alla possibilità di straordinari, che gli consentivano di poter sostenere un'ulteriore rata di € 88,10.

CONTROLLO DILIGENZA FINDOMESTIC- CUCINA

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
Findomestic	25/05/19	€ 88,10	€ 1.793,00	€ 0,00	€ 327,00	36	

Ed infatti a fronte di uno stipendio mensile di € 1.635,00 (anno 2018) nel 2019 lo stipendio aumentava di circa € 160,00 arrivando ad € 1.793,00, consentendo al Dell'Aquila pertanto la possibilità di acquistare una nuova cucina mediante il versamento di € 88,10 mensili.

4. Finanziamento del 15.11.2019 n. 20220214365457 per un totale di euro 62.088,00 con Findomestic (rifinanziamento con progetto), in sostituzione del contratto sottoscritto nel 2018, e in quella occasione l'istante autorizzava la Findomestic a trattenersi le somme utili all'estinzione di precedenti finanziamenti di cui alle pratiche n. 10071350325390, 20152156982922, 20152156982901; Il predetto contratto veniva stipulato dal sig. Dell'Aquila **al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie derivanti da Carte Revolving**, in particolare con il contratto n. 20220214365457 il sig. dell'Aquila avrebbe estinto la pratica n. 10071350325390, n. 20152156982922 e n. 20152156982901 **(All. 8)**

CONTROLLO DILIGENZA FINDOMESTIC

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
Findomestic	15/11/19	€ 517,40	€ 1.997,00	€ 0,00	-	120	

È agevole rilevare che, per l'istituto di credito, anche in questo caso il sig. Dell'Aquila è risultato diligente in quanto, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi (si rimanda alla

tabella sui redditi), durante quel periodo il ricorrente, aveva ricevuto degli aumenti dello stipendio, dovuti alla possibilità di straordinari.

Il sig. Dell'Aquila dichiarava un reddito mensile di € 1.997,00 rimettendosi alla competenza professionale dell'intermediario per le valutazioni di adeguatezza.

Come anticipato con il contratto n. 20220214365457 il sig. Dell'Aquila andava ad estinguere precedenti debitorie, ed infatti dell'importo finanziato dalla Findomestic, che tra interessi ed assicurazione ammontava ad €62.088,00, il sig. Dell'Aquila riceveva la sola somma di € 5.453,82 (vedi **All. 27** estratto conto).

5. Finanziamento n. n. 044165486 del 31/12/19 con Findomestic, per l'acquisto di uno smartphone, per un totale di € 825,00. (All. 10)

CONTROLLO DILIGENZA FINDOMESTIC SMARTPHONE

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
Findomestic	31/12/19	€ 37,50	€ 1.509,00	€ 0,00	-	22	0

Con riferimento a tale obbligazione, **può affermarsi la diligenza del sig. Dell'Aquila**, atteso che nessuna rata del presente contratto risulta insoluta;

Il Gestore facendo seguito a specifiche doglianze del legale del sig. Dell'Aquila, ritiene utile indagare anche il c.d. "*merito creditorio*" degli istituti eroganti.

Dalla ricostruzione sopra esposta è innegabile che gli istituti di credito fossero consapevoli del progressivo aumento del debito del sig. Dell'Aquila, a fronte delle richieste di linee di credito fatte dallo stesso per pagare preesistenti debiti, ignorando la situazione finanziaria e patrimoniale già fortemente in crisi che non avrebbero dovuto proporgli ed accordargli finanziamenti e mutui fondiari.

Il Gestore ha fatto più volte richiesta ai diversi creditori, di esibire i documenti analizzati in sede di istruttoria per decidere l'erogazione del credito, senza però ottenere alcun riscontro o documento.

La mancata esibizione della documentazione è sintomatica di un malfunzionamento nelle regole previste *ex lege* per la erogazione del finanziamento.

A titolo meramente esemplificativo va evidenziata la posizione della Fidelity che come esposto dal legale del sig. Dell'Aquila al momento della sottoscrizione del contratto di cessione del quinto dello stipendio pare abbia concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Il gestore riporta quanto esposto dal legale del sig. Dell'Aquila, la quale testualmente evidenzia “...trattandosi di una famiglia monoreddito, composta nel 2017 da quattro persone, due adulti e due minori, tenuto conto dello stipendio netto percepito dall'attore, della soglia di povertà assoluta per il periodo in esame di euro 1780,81, e che nel contratto di cessione del quinto viene indicato quale stipendio netto euro 1.635,00, e della contemporanea sussistenza nel medesimo periodo di altri finanziamenti, (Findomestic e Deutsche), **è di tutta evidenza che la FIDITALIA non ha provveduto ad espletare la relativa istruttoria diretta a verificare l'esistenza dei presupposti di legge necessari per la concessione del credito richiesto.**”

Come è noto nella prassi commerciale relativa ai contratti di mutuo e finanziamento, infatti, il rapporto rata/reddito non deve mai superare il 30-35% del reddito netto mensile dei richiedenti.

Nella fattispecie in esame, tale valutazione è stata certamente superficiale, poiché gli istituti, che hanno erogato i finanziamenti o aperto linee di credito, non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti concessi in precedenza e avrebbero dovuto con attenzione calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

La documentazione sopra richiamata unitamente ai numerosi conteggi per estinzione anticipata ed alla movimentazione bancaria, consentono di poter escludere che il sig. Dell'Aquila abbia usato i prestiti per futili motivi; non vi è dubbio che quella minima parte che questi tratteneva per se (in quanto la restante era destinata all'estinzione dei precedenti prestiti) veniva utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

Diversamente numerosi dubbi ed incertezze sorgono con riferimento ad una corretta preventiva valutazione del merito creditizio operata dagli istituti.

Come è noto, tale preventiva valutazione è disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), e deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della “buona fede precontrattuale” (art. 1337 c.c.).

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce di tutto quanto esposto sopra, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 3-bis, legge n. 3/12 nella fattispecie in esame, vi sono fondati sospetti che i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

A questo proposito, oltre a quanto analiticamente esposto sopra, si richiama testualmente quanto riferito spontaneamente dal Dell'Aquila in sede di interrogatorio: *“Non ritengo di aver danneggiato i miei creditori. Ed infatti ho fatto sempre ricorso al credito nel tentativo di ripianare i debiti pregressi. Non ho mai utilizzato il credito concessomi per uso personale e di godimento ma sempre e solo per ripianare i debiti e procedere al sostentamento ed alle normali esigenze familiari. Quando mi sono rivolto ai consulenti delle finanziarie mi è stata sempre prospettata la ragionevole possibilità di adempiere ottenendo la concessione di un credito sempre proporzionato alle mie capacità patrimoniali”* (all.

Il graduale e progressivo aumento del debito originario è sintomatico di un sistema creditizio che anziché aiutare il sig. Dell'Aquila lo ha letteralmente fagocitato.


A titolo meramente esemplificativo il rapporto con Fidelity è sorto **nell'anno 2011** per estinguere un **un credito originario di € 10.000,00 con la Plus Valore per giungere a stipulare un contratto di finanziamento nel 2017 mediante cessione del quinto per € 39.240,00, per giungere infine ad un finanziamento quasi “quadruplicato”**.

6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. b)

L'incapacità di onorare i propri debiti è spiegata dal graduale e crescente indebitamento in cui si è ritrovato il sig. Dell'Aquila nella totale inconsapevolezza.

Ed infatti le assicurazioni dei consulenti finanziari inducevano il malcapitato alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti che sebbene presentati come piano di consolidamento, in realtà esponevano il sig. Dell'Aquila ad un crescente indebitamento.

Le rate da questi sempre regolarmente adempiute sono improvvisamente cresciute a sua totale insaputa perdendo il totale controllo delle proprie finanze.

 moglie del sig. Dell'Aquila nonostante un'affannosa ricerca non è mai riuscita a trovare collocazione anche e soprattutto in virtù della nascita del terzo figlio.

Ed infatti il sig. Dell'Aquila, prima della crisi economica, ha sempre regolarmente provveduto al pagamento delle rate dei finanziamenti assunti.

Purtroppo, con l'arrivo della pandemia COVID 19, il sig. Dell'Aquila non ha più potuto svolgere quei "lavori straordinari" che in passato, gli avevano permesso di arrotondare lo stipendio.

In tal senso, il regolare pagamento dei finanziamenti, ha patito le prime difficoltà non solo per il decremento delle entrate ma anche e soprattutto per l'arrivo del terzo ed ultimo figlio.

Ed infatti, durante la pandemia, il sig. Dell'Aquila, unitamente al proprio nucleo familiare risiedeva nella casa della propria madre.

Con l'arrivo del terzo figlio, però, gli spazi diventavano più ristretti e pertanto il nucleo familiare era costretto, a trovarsi una nuova abitazione.

Ed infatti dal mese di giugno 2020 in sig. Dell'Aquila ha iniziato a versare un canone di locazione mensile di € 550,00 che prima non doveva sostenere. **(All. 28,29,30)**

Quanto alla meritevolezza del consumatore non vi è dubbio che questi ha fatto ricorso al credito per ripianare le precedenti pendenze e per poter onorare i propri debiti.

7. VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (Art. 68 C.C.II comma 3)

Il Gestore nel valutare il merito creditizio del debitore fini della concessione del finanziamento, ritiene utile precisare che la documentazione istruttoria, utilizzata per i finanziamenti non è stata esibita da nessuno degli istituti eroganti.

Come esposto al paragrafo cinque i finanziamenti che il sig. Dell'Aquila contraeva servivano per consolidare il proprio debito ed infatti, dall'esame degli estratti conto consegnati dal ricorrente si evince che:

- l'importo richiesto alla Findomestic nel 2019 di € 61.088,00 serviva per l'estinzione dei precedenti finanziamenti n. 10071350325390, 20152156982922 e 20152156982901, trattenendo per se il solo importo di € 5.453,82; (All. 27)
- l'importo richiesto alla Deutsche nel 2017 di € 18.000,00 serviva per l'estinzione del precedente finanziamento, trattenendo per se il solo importo di € 4.225,82 (All. 26 vedi 13.04.2017)

Pare evidente che il sig. Dell'Aquila, contraeva i finanziamenti per estinguere i precedenti con la convinzione di riuscire a sostenere le rate, mentre gli istituti di credito, smaniosi di concedere finanziamenti, senza adottare le procedure e le istruttorie del caso, concedevano finanziamenti con leggerezza, e senza avvedersi della normativa in vigore.

Il gestore ha fatto più volte richiesta ai diversi creditori, di esibire i documenti analizzati in sede di istruttoria per decidere l'erogazione del credito, senza però ottenere alcun riscontro o documento.

La mancata esibizione della documentazione è sintomatica di un malfunzionamento nelle regole previste *ex lege* per la erogazione del finanziamento.

Ed infatti la mancata esibizione della documentazione posta a fondamento dell'istruttoria, dimostra che gli intermediari finanziari non hanno svolto l'attività di valutazione richiesta dall'art. 124 bis TUB, limitandosi ad acquisire informazioni dai consumatori senza provvedere alla consultazione delle banche dati a disposizione degli stessi.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "*buona fede precontrattuale*" (art. 1337 c.c.).

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate.

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce del comportamento omissivo delle finanziarie, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Vi è di più.

La mancata esibizione della documentazione inerente l'istruttoria e la pratica di finanziamento non consente al gestore di eseguire la verifica di cui il disposto dell'art. 69 comma 3, secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

È innegabile che nella fattispecie in esame i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Nella fattispecie in esame, l'ultimo finanziamento erogato al sig. Dell'Aquila senza gli opportuni controlli sull'esistenza di altri finanziamenti e senza valutare la sostenibilità della rata ed alle necessità del nucleo familiare, ha certamente causato il sovraindebitamento .

Non vi è alcun dubbio, pertanto che ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 3, del C.C.II nella fattispecie in esame, i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non potendo pertanto presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Ai fini del computo della meritevolezza, nella fattispecie in esame, vi sono fondati sospetti che i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. d)

Il ricorrente, intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione.

Come risulta dal contratto sottoscritto con OCC Coa Napoli, il sig. Dell'Aquila si è impegnato a corrispondere l'importo di € 8.297,53.

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso dovuto all'O.C.C. che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che è stato preventivamente accettato dalle parti. **(All. 31)**

In particolare, avendo ipotizzato un attivo di circa € 124.668,00 ed un passivo di € 91.181,94, il compenso totale, **applicando la riduzione del 40%** prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta a complessive € 8.297,53.

Per quanto riguarda la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi “...devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano di ristrutturazione del consumatore, provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione e poi di quelle in privilegio.

Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel piano del consumatore tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza sul debito complessivo.

8. SUL CONTENUTO E SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Il ricorrente intende procedere al pagamento delle proprie posizioni debitorie corrispondendo un acconto di € 1.800,00 al momento dell'omologa ed un piano rateale di € 300,00 mensili.

Con tale proposta, il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione e di quelli in privilegio, mentre soddisfare nel limite del 20% la classe dei creditori in chirografo.

Il piano di ristrutturazione proposto appare pienamente fattibile per le ragioni di seguito esposte.

9. SULLA CLASSE DEI CREDITORI IN PREDEDUZIONE

Con riferimento alle **spese in prededuzione** va rilevato che il sig. Dell'Aquila andrebbe a corrispondere, fin da subito in caso di omologa, l'importo di € 1.800,00, **di cui € 300,00 verranno accantonati per l'OCC, mentre i restanti € 1.500,00** vanno corrisposti ai creditori in privilegio.

Di seguito la tabella contenente gli importi da corrispondere per le spese in prededuzione e quelle per soddisfare i creditori muniti di privilegio.

CREDITI PREDEDUCIBILI

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'OMOLOGA	RESIDUO
O.C.C.- COA NAPOLI	€ 8.279,53	€ 300,00	€ 7.979,53

Considerando che restano circa € 8.000,00 all'OCC l'importo verrà pagato mediante accantonamenti mensili pari ad € 100,00 che andranno sottratti dalla rata mensile di € 300,00 di cui alla proposta del sig. Dell'Aquila.

Ne consegue che su ogni rata di € 300,00, l'importo di € 100,00 verrà accantonato per l'OCC e la restante parte verrà destinata alle diverse classi dei creditori come da paragrafi successivi.

10.SULLA CLASSE DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO

Il sig. Dell'Aquila andrà a soddisfare l'intera classe dei creditori muniti di privilegio, per i quali è prevista soddisfazione integrale al 100% per un debitoria complessiva di € 5.703,48 da corrispondere mediante il pagamento una tantum di € 1.500,00 e con successive 21 rate da € 200,00 mensili (considerando € 100,00 per l'OCC).

Di seguito la tabella riepilogativa della classe dei creditori in privilegio.

CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO

CREDITORE	PRIVILEGIO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 3.795,48	100%	€ 0,00	€ 3.795,48
COMUNE DI NAPOLI	€ 1.908,00	100%	€ 0,00	€ 1.908,00
TOTALE	€ 5.703,48	100%	€ 0,00	€ 5.703,48

Come già detto sopra, in caso di omologa, il sig. Dell'Aquila verserà un importo una tantum di € 1500,00 da destinare alla immediata soddisfazione parziale del debito di cui alla classe dei creditori in privilegio come da tabella che segue.

CLASSE DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO - PROPOSTA 100%

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA UNA TANTUM	RESIDUO
ADER	€ 3.795,48	66,55%	€ 998,20	€ 2.797,28
COMUNE DI NAPOLI	€ 1.908,00	33,45%	€ 501,80	€ 1.406,20
Totale	€ 5.703,48	100,00%	€ 1.500,00	€ 4.203,48

La restante parte del debito, ovvero € 4.203,48, verso i creditori in privilegio verrà corrisposta mediante il versamento di n. 19 rate da € 200,00 come da tabella che segue.

CLASSE DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
ADER	€ 2.797,28	66,55%	€ 133,09	21	€ 2.794,96	€ 2,32
COMUNE DI NAPOLI	€ 1.406,20	33,45%	€ 66,91	21	€ 1.405,04	€ 1,16
Totale	€ 4.203,48	100,00%	€ 200,00			€ 3,48

Unitamente alla rata n. 21 il sig. Dell'Aquila andrà a corrispondere l'ulteriore somma di € 3,48 di cui 2,32 ad ADER ed € 1,16 al Comune di Napoli a totale soddisfazione del pagamento dei crediti muniti di privilegio.

Alla rata n. 21 il sig. Dell'aquila avrà corrisposto all'OCC la somma di € 2.100,00 più i € 300,00 iniziali per un totale di € 2.400,00.

10.SULLA CLASSE DEI CREDITORI IN CHIROGRAFO

Successivamente ai creditori in privilegio, il sig. Dell'Aquila andrà a soddisfare l'intera classe dei creditori in chirografo, per i quali è prevista soddisfazione pari al 20% per un debitoria complessiva di € 15.767,68 da corrispondere mediante rate da € 300,00 mensili (di cui € 100,00 per l'OCC).

Di seguito la tabella in cui è riportata la classe dei creditori in chirografo con relativa proposta di pagamento pari al 20% del debito originario.

CLASSE CREDITORI CHIROGRAFO - PROPOSTA 20%

CREDITORE	CHIROGRAFO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO	IMPORTO CORRISPOSTO
IFIS NPL	€ 43.600,29	20%	€ 34.880,23	€ 8.720,06
FIDITALIA	€ 13.734,00	20%	€ 10.987,20	€ 2.746,80
MBS CREDIT	€ 12.187,40	20%	€ 9.749,92	€ 2.437,48
ADER	€ 7.354,70	20%	€ 5.883,76	€ 1.470,94
TOTALE	€ 76.876,39	20%	€ 61.501,11	€ 15.375,28

Il sig. Dell'Aquila con le prime 55 rate terminerà l'accantonamento per l'OCC (€ 100,00), ed infatti alla rata n. 56 il sig. Dell'aquila aggiungerà all'importo di € 300,00 (totalmente diviso tra i creditori chirografari) l'ulteriore importo di € 79,53 destinato al'OCC.

Di seguito le della classe dei creditori chirografari.

CLASSE DEI CREDITORI CHIROGRAFO - PROPOSTA 20% (RATA 1 -55)

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
IFIS NPL	€ 8.720,06	56,72%	€ 113,43	55	€ 6.238,73	€ 2.481,33
FIDITALIA	€ 2.746,80	17,87%	€ 35,73	55	€ 1.965,19	€ 781,61
MBS CREDIT	€ 2.437,48	15,85%	€ 31,71	55	€ 1.743,89	€ 693,59
ADER	€ 1.470,68	9,57%	€ 19,13	55	€ 1.052,19	€ 418,49
Totale	€ 15.375,02	100,00%	€ 200,00			€ 4.375,02

Con la rata n. 55, il sig. Dell'Aquila, come anticipato, andrà ad estinguere l'accantonamento per l'OCC, dunque con le successive 13 rate di € 300,00 andrà ad estinguere l'intera debitoria.

CLASSE DEI CREDITORI CHIROGRAFO - PROPOSTA 20% (RATE 56-71)

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
IFIS NPL	€ 2.481,33	56,72%	€ 170,15	14	€ 2.382,06	€ 99,26
FIDITALIA	€ 781,61	17,87%	€ 53,60	14	€ 750,34	€ 31,27
MBS CREDIT	€ 693,59	15,85%	€ 47,56	14	€ 665,85	€ 27,75
ADER	€ 418,49	9,57%	€ 28,70	14	€ 401,75	€ 16,74
Totale	€ 4.375,02	100,00%	€ 300,00			€ 175,02

Con la rata n. 72 di € 175,02 il sig. Dell'Aquila andrà ad estinguere l'intera debitoria.



Riepilogando con un totale di circa 93 rate (21 per i creditori in privilegio e 72 per i creditori in chirografo), pari a circa 8 anni, il ricorrente avrà adempiuto all'estinzione dell'intera debitoria.

Ricapitolando la proposta definitiva prevede la seguente soddisfazione:

CLASSE CREDITORE	PERCENTUALE SODDISFAZIONE
PREDEDUZIONE	100%
PRIVILEGIO	100%
CHIROGRAFO	20%

9. SULLA CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Per poter procedere a tale valutazione appare opportuno indicare l'attivo conseguito da una possibile liquidazione del patrimonio mobiliare.

L'alternativa liquidatoria appare decisamente più svantaggiosa, in quanto il valore dell'automobile posseduta dal sig. Dell'Aquila, non ha alcun valore commerciale e pertanto sembrerebbe possibile escluderla dalla liquidazione.

Il sig. Dell'Aquila non ha alcun bene di proprietà e pertanto **l'alternativa liquidatoria** andrebbe valutata solo ed esclusivamente con lo stipendio del sig. Dell'Aquila.

Nella fattispecie in esame l'unico bene aggredibile del sig. Dell'Aquila è appunto il proprio stipendio già oggetto di pesi e gravami.

Alla luce di tutto quanto appena esposto la proposta dell'istante di corrispondere un importo mensile di € 300,00 appare certamente più conveniente.

L'importo complessivo generato dal piano del consumatore è pari a complessivi € 24.589,95 mentre quello di liquidazione oltre a non garantire il pagamento di tutti i creditori potrebbe venire meno in ogni momento a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

10. SULLE MISURE PROTETTIVE RICHIESTE

Il sig. Dell'Aquila richiede, ove ritenuto ammissibile il predetto piano di ristrutturazione, l'applicazione delle misure protettive.

In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 lett. d) si richiede che l'adito Giudice, disponga che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ATTESTAZIONE EX ART. 68 C.C.I.I.

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di "sovraindebitamento", come prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il gestore in particolare, ha potuto riscontrare inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che il sig. Dell'Aquila non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.I., il sig. dell'Aquila possiede il requisito di "*consumatore*", avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di legge, il gestore ha potuto constatare che il sig. Dell'Aquila:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Avv. Francesco Saverio Orlando, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione della proposta di ristrutturazione, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai sensi dell'art. 15 comma 6 L. 3/2012

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 26.06.2024

Il gestore
Avv. Francesco Saverio Orlando